

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'
Provincia di Arezzo

GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 23.12.2017

REG. VERBALI N. 97

ORIGINALE

L'anno duemiladiciassette, alle ore 22,00 del giorno 23 del mese di dicembre, presso la sede del Comune, convocata con le modalità previste dallo Statuto, la Giunta si è riunita sotto la Presidenza di Paolo Agostini, Sindaco.

Sono presenti e assenti:

Paolo Agostini	Sindaco	Pres.
Antonio Fani	Assessore	Pres.
Mario Forciniti	Assessore	Pres.

Partecipa, con le funzioni ed i compiti di cui all'art. 97, comma 4 lett. a), del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, il Segretario Comunale **Dott. Del Pianta Giuseppe**.

IL PRESIDENTE

Accertata la presenza del numero legale con le modalità previste dallo Statuto, sottopone all'esame dell'Organo la proposta di provvedimento avente per oggetto:

**ART. 11-BIS D.LGS. 118/11 E PRINCIPIO CONTABILE ALLEGATO 4/4
CONCERNENTE IL BILANCIO CONSOLIDATO. INDIVIDUAZIONE DEL
GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEL PERIMETRO DI
CONSOLIDAMENTO DEL COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'
DELL'ESERCIZIO 2017.**

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO:

- l'art. 151 c. 8 D.Lgs. 267/00 che testualmente recita: *“entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”*;
- l'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 che testualmente recita:
*“1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.
2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:
a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.
4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione”*;

DATO ATTO che il sopramenzionato art. 11-bis è applicabile anche ai Comuni e che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 29.11.2015, il Comune di Castel San Niccolò ha stabilito il rinvio all'anno 2017 dell'adozione dei principi applicati alla contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato;

VISTO inoltre:

- l'art. 11-ter del D.Lgs. n. 118/2011 che testualmente recita:
*“1. Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:
a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.*

2. Si definisce ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1. ...”;

• l'art. 11-quater del D.Lgs. n. 118/2011 che testualmente recita:

“1. Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato si definisce controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.

2. I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.

3. Le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

4. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate degli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari.”;

• l'art. 11-quinques del D.Lgs. n. 118/2011 che testualmente recita:

“1- Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

2. Le società partecipate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

3. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione”;

RICHIAMATO:

• il paragrafo 2 dell'allegato n. 4/4 al D.Lgs n. 118/2011 “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato” che prevede che in fase di prima applicazione del citato decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, per società partecipata da un ente locale, **si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria diretta di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.**;

• il paragrafo n. 3 del medesimo allegato 4/4 che testualmente recita:

“3. Attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo:

3.1 Individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato.

Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:

1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;

2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

.....

I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta.

Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,

- patrimonio netto,

- totale dei ricavi caratteristici.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione (D.M. 11 agosto 2017).

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

.....

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto (modifica introdotta dal D.M. 11 agosto 2017), sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato.

Come indicato nel paragrafo 3.2 l'elenco di cui al punto 2) è trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel bilancio di consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni richieste al punto 2) del citato paragrafo 3.2.

Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente.

Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti."

RILEVATO che nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati;

RITENUTO pertanto opportuno individuare i seguenti organismi partecipati dal Comune di Castel San Niccolò:

N.	DENOMINAZIONE	% PARTEC.	ATTIVITA' SVOLTA	% PARTECIPAZIONE PUBBLICA
1	Arezzo casa spa	0,75	Gestione Servizi Edilizia Residenziale Pubblica	100
2	Nuove Acque spa	0,51	Gestione del Servizio Idrico Integrato	53,84
3	La Ferroviaria Italiana spa	0,14	Trasporto Pubblico Locale su Gomma	59,14
4	Casentino Servizi srl	6,71	Gestione Servizi legati ai Rifiuti	100
5	Casentino Sviluppo e Turismo scrl	1,00	Promozione Attività Turistiche	MISTA
6	Coingas spa	0,31	Servizio Metanizzazione e Servizi collaterali	100
7	Polo Universitario Aretino	0,39	Favorire e sviluppare l'insediamento di facoltà e corsi di laurea	MISTA
8	Ato Rifiuti Toscana Sud	0,11	Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani	100
9	Autorità Idrica Toscana	0,04	Regolazione servizio Idrico Integrato	100

DATO ATTO che, secondo quanto riportato al sopra citato art. 11 quinquies del D.Lgs. n. 118/2011 che definisce la nozione di "società partecipate", non rientrano a far parte del "**Gruppo Amministrazione Pubblica**", limitatamente al triennio 2015/2017, in quanto società non interamente a partecipazione pubblica, le seguenti:

N.	DENOMINAZIONE	NOTE
1	Nuove Acque spa	Società partecipata mista a maggioranza pubblica
2	La Ferroviaria Italiana spa	Società partecipata mista a maggioranza pubblica
3	Casentino Sviluppo e Turismo	Società partecipata mista a maggioranza pubblica
4	Polo Universitario Aretino	Società partecipata mista a maggioranza pubblica

DATO ATTO INOLTRE CHE:

- che la società **Casentino Servizi** srl, attualmente in liquidazione in quanto le competenze sono state attribuite alla società Sei Toscana, partecipata da Ato Rifiuti Toscana Sud, debba essere ricompresa, se in possesso dei requisiti previsti, nel perimetro di consolidamento (Commissione Arconet del 06.07.2016);
- che comunque per la stessa non si ritiene applicabile il comma 3 dell'art. 11 quinquies del D.Lgs. n. 118/2011 in quanto non affidataria **diretta** di servizi da parte di questo ente locale;
- che la società **Coingas spa**, attualmente Holding con gestione Attività delle società di partecipazione debba essere ricompresa, se in possesso dei requisiti previsti, nel perimetro di consolidamento;

- che comunque per la stessa non si ritiene applicabile il comma 3 dell'art. 11 quinquies del D.Lgs. n. 118/2011 in quanto non affidataria **diretta** del servizio che sta gestendo da parte di questo Ente locale e l'attività di holding che realizza non è direttamente di rilevanza pubblica;

TENUTO conto che, nel caso del Comune di Castel San Niccolò, i parametri relativi al Conto Economico ed allo Stato Patrimoniale, ai fini della determinazione della soglia di rilevanza, sono al momento non disponibili poiché con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 29.11.2015, l'Ente si è avvalso della facoltà di rinviare all'esercizio 2017 la tenuta della contabilità economico patrimoniale;

DATO ATTO che, procedendo alla ricognizione ai fini dell'identificazione del **Gruppo Amministrazione Pubblica** e del **Perimetro di Consolidamento** del Comune di Castel San Niccolò secondo le indicazioni di cui al citato principio contabile n. 4/4, emerge che:

1. costituiscono **enti strumentali del Comune**, ai sensi dell'art. 11-ter del D.Lgs. n. 118/2011:

Ente	% partecipazione Comune	% partecipazione pubblica	Consolidamento SI/NO	Considerazioni di rilevanza
Ato Toscana Sud	0,11	100	NO	Rientra nel GAP ma non è oggetto di consolidamento in quanto la quota di partecipazione è inferiore all'1% e l'affidamento del servizio è avvenuto in modo indiretto.
Autorità Idrica Toscana	0,04	100	NO	Rientra nel GAP ma non è oggetto di consolidamento in quanto la quota di partecipazione è inferiore all'1% e l'affidamento del servizio è avvenuto in modo indiretto.

2. costituiscono **società partecipate del Comune**, ai sensi dell'art. 11-quinquies del D.Lgs. n. 118/2011 le seguenti società a totale partecipazione pubblica affidatarie di servizi pubblici locali:

Ente	% partecipazione Comune	% partecipazione pubblica	Consolidamento SI/NO	Considerazioni di rilevanza
Arezzo Casa spa	0,75	100	SI	Rientra nel GAP ed è oggetto di consolidamento in quanto pur essendo la quota di partecipazione inferiore all'1% l'affidamento del servizio è avvenuto in modo diretto e svolge servizi pubblici locali (gestione case popolari).

RICHIAMATI:

- il D.Lgs n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

ACCERTATO che in fase di istruttoria sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità (tecnica/contabile) espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, parere espresso in calce alla presente:
parere favorevole

Il Responsabile Area Economico Finanziaria
Dott. Ing. Antonio Fani

CON VOTI unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile allegato 4/4, l'elenco degli organismi, enti e società partecipate dal Comune di Castel San Niccolò che fanno parte del **"Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Castel San Niccolò"**:

N.	Denominazione	Classificazione	% di partecipazione	Consolidamento (SI/NO)
1	Ato Toscana Sud	Ente strumentale partecipato	0,11	NO
2	Autorità Idrica Toscana	Ente strumentale partecipato	0,04	NO
3	Arezzo Casa spa	Società partecipata	0,75	SI

2. di individuare ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile allegato 4/4, l'elenco degli organismi, enti e società partecipate dal Comune di Castel San Niccolò che fanno parte del **"Perimetro di Consolidamento del Comune di Castel San Niccolò"**;


N.	Denominazione	Classificazione	% di partecipazione	Consolidamento (SI/NO)
1	Arezzo Casa spa	Società partecipata	0,75	SI

3. di dare atto che l'elenco di cui al punto 2) potrà essere oggetto di revisione da deliberare con successivo atto in sede di approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2017;
4. di trasmettere il presente provvedimento agli organismi partecipati di cui al precedente punto 2;
5. di richiedere agli organismi partecipati dell'elenco 2 di trasmettere al Comune di Castel San Niccolò tutte le informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio consolidato e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo;
6. di demandare al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria ogni ulteriore utile adempimento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato inerente il Comune di Castel San Niccolò;

7. di dare atto che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo con riferimento al bilancio consolidato che dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale entro il trenta settembre di ogni annualità;
8. di pubblicare copia della presente, unitamente agli allegati, nel sito Internet del Comune, sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione Enti controllati;

DI DICHIARARE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO, CON SUCCESSIVA ED UNANIME VOTAZIONE FAVOREVOLE, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMA 4 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/00, DISPONENDONE ALTRESI' LA COMUNICAZIONE IN ELENCO AI CAPIGRUPPO CONSILIARI AI SENSI DELL'ART. 125 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto



IL PRESIDENTE
(Paolo Agostini)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Del Pianta Giuseppe)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, in base ad attestazione del Funzionario incaricato delle pubblicazioni sul sito internet del comune, certifica che la presente deliberazione è ivi pubblicata il 27.01.2018 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Castel San Niccolò 27.01.2018




IL SEGRETARIO COMUNALE
(Del Pianta Giuseppe)

CONTROLLO PREVENTIVO ED ANNOTAZIONI

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Comunicato ai capigruppo consiliari con nota n. 448 del 27.01.2018



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Del Pianta Giuseppe)

Divenuto esecutivo in data _____ per decorrenza termini (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000).

Castel San Niccolò li _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Del Pianta Giuseppe)

da trasmettere ai seguenti uffici: RAGIONERIA.